



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

PROPOSTA DI LEGGE
concernente:

“NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DELLE
COOPERATIVE DI COMUNITA'”

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BORIS RAPA
GRUPPO UNITI PER LE MARCHE

RELAZIONE

Signori Consiglieri,

le cooperative di comunità sono un modello sociale ed economico innovativo in cui i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi; tale configurazione associativa crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo in condivisione in modo sistemico le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni **rispondendo così sia ad esigenze plurime di mutualità che ai bisogni emergenti dal contesto territoriale.**

La cooperativa di comunità ha come obiettivo, quello di **produrre vantaggi a favore di una comunità** che i soci individuano come propria. Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la **produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità.**

Tale forma associativa si caratterizza per la finalità di valorizzare la comunità di riferimento e non sulla base della tipologia delle attività svolte (lavoro, servizi, consumo, sociale ecc.).

Tale forma mutualistica di collaborazione valorizza il ruolo della persona, la **centralità del capitale umano**: i suoi modelli organizzativi e gestionali favoriscono la

partecipazione e coinvolgimento diretto degli associati e della comunità di riferimento; esaltano il valore della cittadinanza attiva, della sussidiarietà, della gestione dei beni comuni e della solidarietà.

La singolare connotazione delle cooperative, l'unicità e particolarità organizzativa, degli scopi, il legame stretto al singolo contesto territoriale, la peculiarità delle comunità che possono darne vita e financo le radici tradizionali cui possono riferirsi, rendono questo modello organizzativo sociale particolarmente vicino alle molteplici esigenze dei nostri territori e delle comunità marchigiane: integrate come sono in un territorio che va dalla montagna al mare, ricomprendendo valli e colline ed aggregati urbani di varie dimensioni e plurali esigenze sociali, culturali ed economiche.

Mancando un quadro di riferimento giuridico unico sul piano nazionale e pur volendo valorizzare le potenzialità espresse dal "Codice del Terzo Settore", D.Lgs n° 117 del 3 luglio 2017, si ritiene necessario promuovere e dare una veste giuridica a tale alta forma di cooperazione e collaborazione strutturata fra le persone nel contesto delle proprie diverse comunità e realtà territoriali e sociali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione e della normativa nazionale vigente, nonché dell'articolo 4 dello Statuto della Regione, riconosce e promuove il ruolo delle "Cooperative di Comunità" nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale con particolare riferimento alle comunità a rischio di impoverimento sociale o demografico e alla difesa dell'economia montana e rurale.

2. La Regione riconosce nelle cooperative di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate sia alla creazione di nuova occupazione che all'attivazione dei lavoratori anche nell'ambito di azioni locali o nazionali di contrasto della povertà o alla coesione ed integrazione sociale;

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge:

a) per "Cooperative di Comunità" si intendono le società Cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e iscritte all'Albo delle Cooperative, ai sensi all'articolo 2512 codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità socio-economica della vita attraverso lo sviluppo di attività eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero e alla valorizzazione di beni ambientali e monumentali, alla cura del benessere collettivo e delle persone, alla creazione di offerta di lavoro;

b) per "Comunità" si intendono i Comuni, le Frazioni, le eventuali Circoscrizioni previste dagli statuti dei Comuni stessi ed i territori a tal fine delimitati con apposita deliberazione dei consigli comunali.

Art. 3

(Scambio mutualistico e categorie di soci)

1. Le "Cooperative di Comunità", in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali Cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste. I soci che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento, rientrano, ai sensi della normativa vigente in materia di cooperazione, nelle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori;
- b) soci utenti;
- c) soci finanziatori.

2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle Cooperative di comunità:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede operativa e la sede legale nella comunità di riferimento della Cooperativa.

3. I soggetti indicati al comma 2, lettere b) e c), devono avere sede legale nella Comunità interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.

Art. 4

(Numero di soci delle Cooperative di Comunità)

1. I criteri e le modalità per stabilire il numero numero di soci, così come individuati all'articolo 3, rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento come risultante dall'ultimo censimento, sono definiti con regolamento che la Giunta regionale approva sentita la competente commissione assembleare.

2. Il numero dei soci deve essere integrato entro un anno se scende al di sotto dei parametri stabiliti dal regolamento previsto al comma 2.

Art. 5

(Programmazione degli interventi)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, la Regione sostiene la nascita e lo sviluppo delle Cooperative di comunità programmando azioni ed interventi, coordinati e tra loro integrati, in particolare attraverso:

- a) la pianificazione regionale in materia socio-sanitaria e sociale di cui alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia);**
- b) la pianificazione regionale in materia culturale indicata alle leggi regionali 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);**
- c) la pianificazione regionale in materia di pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, prevista alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);**
- d) la pianificazione regionale in materia turistica prevista alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo);**
- e) la pianificazione regionale per l'edilizia residenziale prevista alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative);**
- f) i programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e coesione europea e il programma di sviluppo rurale compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea;**
- g) attività di promozione, tutela e conservazione di beni collettivi, pubblici e comuni.**

Art. 6

(Strumenti e modalità di raccordo)

1. La Giunta regionale:

- a) determina le modalità di raccordo, tramite appositi schemi, per disciplinare i rapporti tra le attività delle Cooperative di comunità e quelle delle pubbliche amministrazioni dell'ente Regione Marche;
- b) individua, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), i criteri e le modalità di affidamento e di conferimento, anche tramite convenzioni, alle Cooperative di comunità di lavori o servizi, sentita la competente commissione assembleare e nel rispetto della normativa statale ed europea in tema di contratti pubblici;
- c) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

1. Il regolamento indicato all'articolo 4 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge

Articolo 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane e finanziarie previste al legislazione vigente.